

**NUOVO REGOLAMENTO E LINEE GUIDA
DELLA FORMAZIONE CONTINUA
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020**

La Formazione Continua è un obbligo deontologico e di legge. La violazione dell'obbligo di formazione crediti ha rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare ed è sanzionabile secondo i regolamenti professionali.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

IL PERITO INDUSTRIALE LIBERO PROFESSIONISTA O DIPENDENTE

deve garantire un impegno formativo di 120 CFP nell'arco temporale di 5 anni; nel corso di ogni anno almeno 15 CFP (l'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare).

Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo o al quinquennio successivo.

COLORO CHE AUTOCERTIFICANO IL NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

Non sono applicabili le sanzioni ai Periti Industriali, di cui all'art. 1 lettera v) delle Linee guida, che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione regolamentata, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integ. e art. 483 del codice penale.

IL PROFESSIONISTA CHE HA SUPERATO IL 65° ANNO DI ETÀ

dovrà garantire un impegno formativo pari a 40 CFP, nell'arco temporale di 5 anni.

L'IMPEGNO FORMATIVO PUÒ ESSERE INTERROTTO PER ESENZIONE TEMPORANEA
(presentando all'OT domanda scritta).

La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese.

L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:

- a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;*
- b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;*
- c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.*

L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati.

L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo

può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista,

se iscritto all'albo di più ordini professionali,

se scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso;

L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti dalle linee guida dal CNPI.

È obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce.

NUOVA TABELLA CFP (DECORRENZA 1° GENNAIO 2020)

ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO	ORE/CFP
Incontri tecnici, seminari e convegni	1 CFP per ogni ora
Attività formative riguardanti: l'etica, la deontologia, la previdenza, la regolamentazione dell'Ordine, la partecipazione alle assemblee dell'OT	acquisire almeno 3 CFP annui
Corsi di formazione frontale (durata minima 4 ore) FaD (durata minima 2 ore)	1 credito per ogni ora di formazione, più 3 CFP per il superamento di una prova finale
Formazione abilitante	1 CFP per ogni ora di formazione: se di durata superiore a 80 h sono attribuiti max 80 CFP.
Apprendimento in servizio	sono attribuiti dall'OT i CFP sono attribuiti dall'OT in base ai criteri delle linee guida
Apprendimento informale	sono attribuiti dall'OT i CFP sono attribuiti dall'OT in base ai criteri delle linee guida, max 75 CFP nel quinquennio
Docenza in attività formative	sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza, max 50 CFP nel quinquennio
Attività di relatore in convegni	sono attribuiti fino a 3 CFP per evento, max di 50 CFP nel quinquennio
Redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico–istituzionale strettamente inerenti l'ambito professionale	sono attribuiti fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione	sono attribuiti fino a 15 CFP per sessione
Partecipazione agli Organismi di Categoria	sono attribuiti 3 CFP ad incarico, con un massimo di 50 CFP nel quinquennio
Partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione inerenti i contenuti professionali	sono attribuiti fino a 35 CFP nel quinquennio
Certificazione delle competenze sulla base della documentazione dell'Ente Certificatore, prodotta dall'iscritto	sono attribuiti fino a 75 CFP nel quinquennio
Corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali. Per le altre tipologie di corsi universitari.	sono riconosciuti crediti nella misura di 2 CFP per ogni CFU. la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI